



COMUNE DI MODENA

N. 490/2017 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 05/09/2017

L'anno 2017 il giorno 05 del mese di settembre alle ore 12:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
GIACOBAZZI GABRIELE		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
URBELLI GIULIANA		Assente
GUERZONI GIULIO		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
GUADAGNINI IRENE		Presente

Assenti Giustificati 1: Urbelli Giuliana.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 490

**NIDO E SCUOLA D'INFANZIA "RAISINI": APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO
CON LA FONDAZIONE G. RAISINI DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019**

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che con propria deliberazione n. 601 del 09/12/2014 si approvava l'accordo con la Fondazione scuola materna "G. Raisini" per la gestione di un servizio di nido e scuola d'infanzia, dentro la struttura sita in via Bonacini n. 195 – Modena – per la durata di tre anni scolastici dal 01/09/2014 al 31/08/2017;

Visto l'art. 20 dell'accordo stesso, che riconosce al Comune la facoltà di rinnovare l'accordo con la Fondazione per ulteriori due anni scolastici, in caso di esito positivo dell'affidamento e a seguito di richiesta scritta da parte della Fondazione;

Considerato che è pervenuta richiesta scritta di rinnovo da parte dell'Ente, assunta agli atti con prot. n. 85430 del 01/06/2017;

Preso atto che la suddetta Fondazione, a seguito di procedura negoziata ad invito, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 15/03/2012, ha confermato l'affidamento della gestione dei servizi educativi dell'Ente, nido e scuola d'infanzia, all'ATI Gulliver, Domus Assistenza e Cir, dal 01/09/2012 al 31/08/2016, procedendo poi al rinnovo del suddetto contratto per un ulteriore quadriennio, dal 01/09/2016 al 31/08/2020;

Ritenuto conveniente, visto il buon esito dell'esperienza della gestione tuttora in corso, procedere al rinnovo dell'accordo per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2019, agli stessi patti e condizioni, salve le modifiche nel dispositivo, allegando l'accordo alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Constatato che dal rinnovo del presente accordo, per il biennio scolastico 2017-2019, viene stimato a carico del Comune di Modena un costo quantificabile in € 844.000,00, di cui € 800.000,00 a titolo di corrispettivi ad integrazione delle rette corrisposte dalle famiglie, € 16.000,00 come contributo sulle spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e/o per l'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche ed € 28.000,00 a titolo di contributi a sostegno e parziale recupero delle spese sostenute per l'ampliamento dell'immobile e la ristrutturazione interna ed esterna condotta nel periodo 2009 – 2013;

Dato atto che occorre procedere alla prenotazione dei fondi necessari e dare mandato alla dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università di adottare poi gli impegni conseguenti con apposito atto determinativo;

Rilevato che non sono attive convenzioni Consip Spa o Intercent-ER che riguardino il servizio oggetto del presente affidamento o comparabile con lo stesso e considerato che l'indagine sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ha dato esito negativo;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, dott.ssa Maria Grazia Roversi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) di rinnovare, per ulteriori due anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019, l'accordo con la Fondazione Scuola Materna "G. Raisini", per la gestione di un servizio di nido e scuola d'infanzia, dentro la struttura sita in via Bonacini n. 195, Modena, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che il rinnovo avverrà alle medesime condizioni previste nell'accordo di cui sopra, fatte salve le seguenti modifiche:

- il Comune non si assume più l'onere di mettere a disposizione per il servizio di infanzia un insegnante di musica per alcune ore ogni settimana, così pure l'organizzazione dell'insegnamento dell'inglese, in una logica di graduale omogeneizzazione con gli altri servizi convenzionati;
- la quota di integrazione del Comune alle rette pagate dagli utenti dovrà essere tale da ricondurre la somma unitaria a un valore non superiore a € 805,00 per i posti a tempo pieno e non superiore a € 627,00 per i posti part-time;
- in caso di assegnazione da parte del Comune di bambini disabili, il personale educativo di appoggio al bambino verrà fornito dal Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, nella quantità indicata dal Comune e con le modalità specifiche indicate nell'accordo, art. 3;

3) di prevedere, ai fini del rinnovo dell'accordo, per l'intero periodo, un costo complessivo, a carico del Comune, pari a € 844.000,00, di cui € 800.000,00 a titolo di corrispettivi ad integrazione delle rette corrisposte dalle famiglie ed € 44.000,00, a titolo di contributi per rimborso spese di manutenzione e ristrutturazione locali. A questa somma si aggiunge un importo pari a € 375,00, quale tassa Anac, per un totale così di € 844.375,00;

4) di prenotare pertanto la somma complessiva di € 844.375,00, sul triennio 2017-2018-2019 così suddivisa:

- quanto a € 540.375,00 sul Cap 6576 "Acquisto di servizi per scuole materne appaltate e convenzionate" - Codice Piano dei Conti Finanziario 1-3-2-15 V° livello 999, nel seguente modo:

- EURO 375,00 CAP 6576 PEG 2017 IMP contributo da corrispondere all'ANAC
- EURO 107.000,00 CAP 6576 PEG 2017 IMP
- EURO 270.000,00 CAP 6576 BILANCIO 2018 IMP
- EURO 163.000,00 CAP 6576 BILANCIO 2019 IMP

- quanto a € 304.000,00 sul Cap 14789 "Acquisto di servizi dei nidi appaltati e convenzionati"- Codice Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.15 V° livello 10, nel seguente modo:

- EURO 50.000,00 CAP 14789 PEG 2017 IMP
- EURO 154.000,00 CAP 14789 BILANCIO 2018 IMP
- EURO 100.000,00 CAP 14789 BILANCIO 2019 IMP

5) di dare mandato alla dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, dott.ssa Maria Grazia Roversi, responsabile del procedimento, di adottare gli impegni necessari con apposito atto determinativo;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

ACCORDO CON LA FONDAZIONE "RAISINI" PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI NIDO E DI SCUOLA D'INFANZIA. RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017-2019

ART. 1: oggetto dell'accordo.

Il presente accordo ha per oggetto la gestione di un nido e di una scuola d'infanzia nella struttura sita nel Comune di Modena in via Bonacini 195/a.

In tale struttura la "Fondazione Raisini" (da ora in avanti Fondazione) si impegna a gestire un nido e una scuola d'infanzia secondo le norme del presente atto.

ART. 2 : organizzazione del nido e della scuola d'infanzia.

La Fondazione organizza e garantisce il funzionamento dei seguenti servizi con un'apertura annuale minima, inclusa nel periodo compreso fra l'1/9 e il 30/6 dell'anno successivo, secondo il calendario di funzionamento definito per gli analoghi servizi comunali. L'orario giornaliero minimo di funzionamento per i posti a tempo pieno va dalle 8,00 alle 16,00; per i posti nido part-time l'orario minimo è previsto dalle 8,00 alle 13,00 per lo stesso numero di giornate del servizio a tempo pieno.

In caso di comprovata necessità degli utenti, la Fondazione attiva gratuitamente un servizio di prescuola dalle 7,30 che può essere svolto anche da personale inserviente.

In caso di richieste superiori a 5, compresi i bambini iscritti al nido e alla scuola d'infanzia, la Fondazione deve attivare un prolungamento d'orario fino alle 18,15.

Scuola d'infanzia:

La scuola istituisce 3 sezioni con bambini di età omogenea fra 3 e 5 anni con un massimo di 28 iscritti per sezione. In caso di esubero di richieste, la Fondazione può essere autorizzata dal Responsabile Comunale del Contratto (d'ora in avanti RCC) ad aumentare 1 (*uno*) bambino per sezione, se compatibile con gli standard strutturali previsti dalla normativa vigente.

Nido d'infanzia:

Il nido d'infanzia può accogliere un numero massimo di 32 bambini; di questi 28 posti (di cui 14 a tempo pieno e 14 a tempo parziale) sono gestiti secondo le condizioni del presente accordo, i posti restanti sono gestiti dalla Fondazione in regime privato. La suddivisione dei posti fra tempo pieno e tempo parziale potrà essere variata nel corso della durata dell'accordo, dietro concorde parere delle parti. A partire dal secondo anno, in presenza di domande di ammissione al servizio insoddisfatte, a fronte di esplicita richiesta della Fondazione, qualora le risorse finanziarie del Comune lo consentano, potrà essere aumentato il numero dei posti convenzionati fino alla copertura integrale della capienza della struttura. Il servizio di nido è riservato ai bambini in età compresa fra 9 e 36 mesi.

I servizi offerti dalla Fondazione sono gestiti direttamente, oppure affidati in tutto o in parte ad aziende esterne tramite contratti di appalto o concessione. In caso di gestione indiretta la Fondazione potrà delegare l'impresa appaltatrice allo svolgimento di ogni adempimento in ordine agli aspetti organizzativi/amministrativi, governo e gestione del personale, attività didattiche e

pedagogiche, partecipazione dei genitori alla vita della scuola posti dalla convenzione a carico della Fondazione stessa.

ART. 3: ammissioni.

Gli ammessi al nido ed alla scuola d'infanzia vengono selezionati dal Comune di Modena tramite le proprie graduatorie valevoli per tutti i nidi e scuole d'infanzia comunali e convenzionate, salvo gli eventuali posti di nido aggiuntivi che non fruiscono di contributi comunali.

La Fondazione annualmente comunica al RCC i posti disponibili per l'anno successivo suddivisi per età, entro il mese di febbraio per il nido ed entro dicembre per la scuola d'infanzia.

I bambini già frequentanti, fino al compimento dei 36 mesi, hanno diritto di frequentare il nido anche l'anno successivo; analogamente avviene anche per la scuola d'infanzia fino al compimento dell'età utile per accedere alla scuola primaria.

Entro il 31 luglio di ogni anno, il RCC comunica alla Fondazione i nomi dei nuovi ammessi, e successivamente i sostituti degli eventuali rinunciatari. Fino a che il Comune non comunichi l'impossibilità di procedere alla copertura dei posti vacanti, la Fondazione ha diritto all'integrazione comunale della retta per il numero complessivo di posti disponibili; dopo la comunicazione comunale l'Ente può ammettere bambini a propria scelta, i quali, purché residenti nel territorio comunale, godranno del medesimo trattamento previsto per i bambini ammessi tramite le graduatorie pubbliche. Non saranno erogati contributi per bambini accolti al di fuori delle graduatorie pubbliche non residenti nel Comune di Modena.

In caso di assegnazione da parte del Comune di bambini disabili, il personale educativo di appoggio al bambino verrà fornito dal Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, nella quantità indicata dal Comune. In casi particolari, su richiesta espressa del Comune, la ditta si impegna a provvedere direttamente a tale servizio, con il riconoscimento di un compenso pari al costo orario dell'appalto del servizio di appoggio educativo assistenziale vigente al momento.

La ditta, all'interno delle ore assegnate, concorderà con il RCC la modalità di utilizzo di tale monte orario, all'interno del quale devono trovare spazio tutte le ore d'appoggio fornite al bambino e le ore per le altre attività non frontali (formazione, collettivi, stesura del PEI, ecc).

La ditta e il RCC concorderanno le più proficue modalità di impiego dell'operatore di sostegno in caso di assenze del minore assegnato. La ditta è tenuta a comunicare le assenze di durata superiore a 5 giorni consecutivi; in caso di rinuncia del bambino o per assenze prolungate potrà essere sospeso l'incarico o disposto l'utilizzo dell'educatore d'appoggio su altra funzione.

Il Comune si riserva la facoltà di inserire fino ad un massimo di 2 bambini definibili "casi sociali" in ognuna delle tre sezioni di scuola d'infanzia e nel nido, provvedendo al pagamento della relativa retta qualora alla famiglia venga riconosciuta l'esenzione dal pagamento.

ART. 4 : ristorazione.

La Fondazione deve assicurare, a richiesta delle famiglie utenti e avvalendosi della cucina interna, una ristorazione scolastica equivalente, per qualità e quantità, a quella in essere nei corrispondenti servizi comunali, ivi comprese le caratteristiche delle derrate alimentari, rispettando le norme su qualità, quantità e confezionamento dei cibi attualmente vigenti, in particolare la Legge Regione Emilia Romagna n. 29/2002. Il menù adottato dalla Fondazione, comprensivo della merenda, deve essere approvato dal Settore Istruzione e dal competente servizio SIAN - Servizio Igiene Alimentazione e Nutrizione - dell'AUSL di Modena. Tale menù, accanto a quello ordinario, deve prevedere la possibilità di erogare diete speciali imposte da motivazioni di ordine medico e religioso e la somministrazione di una merenda.

E' facoltà della Fondazione durante la gestione del contratto proporre al RCC variazioni, integrazioni o anche la sostituzione dell'intero menù di cui sopra, sempre nel rispetto delle norme fissate dal SIAN; è facoltà del RCC accettare o respingere, con giudizio motivato, quanto proposto.

Nell'organizzazione del servizio di ristorazione scolastica particolare attenzione andrà posta sulle garanzie in merito alla qualità e salubrità dei generi alimentari impiegati, con esplicito riferimento, in particolare, al D. Lgs. 193/07 e Reg. CE 852/04. Le materie prime impiegate per la produzione dei pasti non dovranno contenere organismi geneticamente modificati; in caso di acquisizione di pasti già preparati dall'esterno, a seguito di temporanea impossibilità di funzionamento della cucina interna, apposita dichiarazione in tal senso dovrà essere rilasciata pure dall'azienda fornitrice dei pasti.

Nel corso della durata del contratto la Fondazione provvederà a variare il menù per adeguarlo ai nuovi livelli di sviluppo delle conoscenze dietetiche e/o alle esigenze degli utenti, su iniziativa della Fondazione stessa, degli utenti o su richiesta del Comune, fermo restando che la variazione del menù deve essere preventivamente approvata dal RCC e non può obbligare il Comune ad oneri aggiuntivi a proprio carico.

Qualora il Comune ritenga opportuno richiedere la variazione del menù e ciò comporti maggiori oneri, opportunamente valutati e dimostrati, gli stessi saranno riconosciuti alla Fondazione.

Nel corso del contratto, da parte del RCC potranno essere effettuate verifiche, anche direttamente con le famiglie, sulla qualità e sul gradimento della refezione fornita.

ART. 5 : personale utilizzato.

Nell'organizzazione del servizio la Fondazione provvede ad assegnare almeno due insegnanti per ogni sezione di scuola d'infanzia, con orario di lavoro non inferiore a 36 ore settimanali, oltre a personale collaboratore, di custodia e di cucina adeguato per qualità e quantità. Nella fascia oraria 8,00 – 16,00 deve sempre essere presente almeno un insegnante per sezione, dalle 10,00 alle 12,00 almeno 2 insegnanti. Qualora siano presenti docenti a tempo parziale, per assicurare il numero minimo di docenti questi – sommati – dovranno assicurare almeno 72 ore settimanali per sezione.

Per il nido, la Fondazione assicura almeno 1 educatore a tempo pieno ogni 7 bambini iscritti al servizio a tempo pieno; per i posti a tempo parziale è assicurato un rapporto minimo è di 1 educatore ogni 8 bambini per tutta la durata di detto servizio.

Oltre al personale con funzioni educative/ didattiche viene garantita la presenza di personale addetto ai servizi ausiliari in misura tale da rispettare le previsioni normative in materia (Direttiva 85/2012 Regione Emilia - Romagna) e garantire un livello adeguato di servizio; sono comunque assicurate, oltre alla/e cuoca/che e l'altro personale necessario alla gestione della cucina (compresa la pulizia), almeno 12 ore giornaliere di presenza – da lunedì a venerdì – di personale ausiliario.

Tutto il personale deve essere idoneo al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro; deve, infine, essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni. Il personale deve altresì essere in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti.

Il personale insegnante della scuola d'infanzia deve essere in possesso del titolo di studio necessario previsto per svolgere analoghe funzioni nelle scuole d'infanzia statali. Tale personale, nel complesso, deve assicurare le caratteristiche per ottenere e mantenere il riconoscimento della "parità" della scuola ai sensi della Legge 62/2000.

Nella scuola viene assicurata la libertà di insegnamento prevista per i docenti delle scuole pubbliche.

Il personale educativo del nido deve invece essere in possesso del titolo di studio previsto dalla Legge n. 19/2016 Regione Emilia Romagna e s.m.i e dalla Direttiva applicativa n. 85 del luglio 2012 necessario per lo svolgimento del servizio educativo nei nidi d'infanzia.

Prima dell'inizio del servizio o contemporaneamente, in caso di sostituzioni, la Fondazione consegna al RCC una dichiarazione con la quale si attesta per ogni singolo addetto al servizio il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata, e la immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.

Il personale utilizzato, viene regolarmente iscritto nel libro unico del lavoro e viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi. Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo la Fondazione si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.

La Fondazione si impegna altresì ad applicare il contratto collettivo nazionale di categoria e gli accordi provinciali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

La Fondazione si obbliga a permettere la visione di ogni documentazione inerente i rapporti coi collaboratori e gli eventuali dipendenti impiegati nel servizio di cui al presente accordo a dirigenti del settore Istruzione, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dalla presente convenzione.

I dirigenti comunali preposti al controllo del rispetto del presente accordo sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto in essere con la convenzione o col Comune.

All'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'avvio del servizio, la Fondazione – o per essa la ditta affidataria in caso di appalto di servizi - invia al RCC lo schema orario e settimanale di intervento del personale della struttura, specificando le ore frontali con i bambini e le ore destinate alle altre attività, distinguendo fra coloro che siano impegnati sul servizio di nido e quelli impegnati nella scuola d'infanzia, motivando i casi ove si mantengono prestazioni flessibili; dovranno altresì essere comunicate le variazioni dello schema orario in corso d'anno.

In caso di assenze del minore disabile per periodi continuativi superiori a 5 giorni effettivi e in caso di rinuncia o per assenze prolungate, il finanziamento comunale viene sospeso o revocato a seconda dei casi.

La Fondazione provvede alla tempestiva sostituzione del personale educatore ed insegnante assente; anche gli educatori e insegnanti assunti per sostituzioni devono possedere il titolo di studio di cui sopra.

ART. 6 : obblighi verso il personale.

Tutto il personale utilizzato deve risultare regolarmente iscritto a libro paga della Fondazione o delle eventuali imprese appaltatrici dei servizi.

In caso di utilizzo di appalti di servizi, la Fondazione acquisisce preventivamente il parere del RCC in merito alle modalità di affidamento ed inserisce, comunque, nel contratto norme atte a favorire la continuità del personale utilizzato nell'attività e ad obbligare l'impresa appaltatrice come segue:

Nell'esecuzione dei servizi, che formano oggetto dell'appalto, l'impresa si obbliga ad applicare e ad osservare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. Si impegna, inoltre, all'osservanza delle norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge.

L'impresa si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi provinciali medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; se l'impresa è in forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti i contratti ed accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'impresa comunicherà preventivamente alla Fondazione l'utilizzo – specificandone ruolo e titolo – di personale con rapporto di lavoro autonomo o volontario, esclusi i genitori degli utenti; in ogni caso l'utilizzo di lavoro autonomo potrà avvenire solo nel pieno rispetto della normativa vigente. Il ricorso a prestazioni di lavoro rientranti nel c.d. lavoro flessibile è consentito dietro preventiva autorizzazione del RCC e comunque in misura complessiva non superiore al 20% del monte ore totale di ore di personale annualmente necessario.

L'impresa si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nella struttura a dirigenti della Fondazione al fine di verificare il rispetto del presente articolo. I dirigenti della Fondazione saranno tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese salvo che le stesse configurino illecito o denunciino contrasto con il contratto.

L'impresa affidataria dei servizi, a richiesta dei dirigenti della Fondazione, dovrà produrre le ore svolte da ogni singolo addetto in un dato periodo.

In caso di richiesta del RCC, la Fondazione provvede tempestivamente a chiedere alla ditta gli elementi di cui al presente articolo ed a trasmetterli al richiedente, vincolato al segreto d'ufficio come previsto all'art. 5

La Fondazione inserisce nel contratto anche norme volte a far sì che l'impresa affidataria rispetti tutti i vincoli posti alla Fondazione stessa dalla presente convenzione.

ART. 7 : Continuità del servizio.

La Fondazione si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto del contratto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. La sostituzione degli operatori assenti deve avvenire entro la giornata, in tempo utile per l'espletamento del servizio; se i bambini presenti al nido risultassero inferiori di almeno il 30% al totale degli iscritti, è permesso di ridurre di un massimo del 15% il monte ore totale del personale educatore, organizzando l'attività in modo da non menomare l'efficacia dell'attività didattica e la sicurezza dei minori.

Nulla è dovuto alla Fondazione – salva l'applicazione delle eventuali penalità – per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge num. 146 del 12/06/1990; la Fondazione – o per essa l'impresa appaltatrice – si dota di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo, per quanto possibile, a quello in atto per i nidi comunali. In assenza di accordo sull'autoregolamentazione si applica quanto previsto dal codice in essere nel corrispondente comparto pubblico.

ART. 8: Responsabilità.

La gestione dei servizi oggetto del presente contratto viene effettuata dalla Fondazione e/o dalla eventuale ditta appaltatrice a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. La Fondazione si intende espressamente obbligata a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti e/o della Ditta appaltatrice derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico scolastico, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del personale proprio o della Ditta appaltatrice in relazione ai servizi oggetto del contratto. Il Comune

ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La Fondazione, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o soci e collaboratori della Ditta appaltatrice tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di esecuzione, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Modena.

La Fondazione provvede – direttamente o indirettamente – alla copertura assicurativa di operatori ed utenti; l'assicurazione dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare ai bambini per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura e le eventuali responsabilità civili che possano conseguire dall'espletamento dei servizi affidati. La polizza, con massimali almeno pari a quelli stipulati dal Comune per lo stesso anno scolastico, sarà inviata al RCC prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, il RCC può convocare i responsabili della Fondazione presso la sede del settore.

Per tutta la durata della gestione del servizio, la Fondazione deve assicurare il rispetto della normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08).

ART. 9 : attività pedagogico/didattica.

La Fondazione – o per essa la ditta appaltatrice - deve disporre o avvalersi di uno o più pedagogisti in possesso di diploma di laurea ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico del vecchio ordinamento o laurea specialistica; tale personale, che svolgerà fra l'altro il ruolo di “coordinatore scolastico” per gli adempimenti di cui alla Legge della parità scolastica n° 62/2000, deve altresì possedere una esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi per la prima infanzia e rispondere della conduzione pedagogica dei servizi di nido e di scuola d'infanzia. Nella predisposizione del progetto pedagogico/organizzativo relativo al nido, che deve risultare valido per tutta la durata dell'accordo, e nell'erogazione del servizio nido la Fondazione si conforma alle finalità dei servizi educativi per bambini 0-3 anni fissate dalla Legge Regionale 1/2000 e successive modifiche e integrazioni, in particolare nell'articolo 2 della Legge. La Fondazione è altresì impegnata ad adeguarsi alla direttiva regionale sull'accreditamento dei servizi 0-3 anni in via di emanazione e alle eventuali linee guida, protocolli d'intesa, altri orientamenti di tipo educativo adottati dal Comune nel corso della validità dell'accordo. Quello relativo alla scuola d'infanzia potrà anche comprendere eventuali progetti di innovazione della didattica e sperimentazioni sulla “continuità educativa” fra i vari ordini di scuola.

Qualora siano ritenute necessarie, su richiesta del RCC, la Fondazione è tenuta a presentare le opportune integrazioni al progetto pedagogico, sia al fine di completarlo che di migliorarlo..

Nel progetto pedagogico/organizzativo andrà inoltre specificato il ruolo del coordinatore scolastico specificate le ore destinate ai servizi gestiti dalla Fondazione; in ogni caso non potranno risultare inferiori a 100 in ragione d'anno; andranno altresì indicate le ore previste per gli impegni istituzionali (coordinamento pedagogico provinciale, incontri con il Comune, ecc.).

Il pedagogista della Fondazione consegna entro il mese di luglio al RCC una relazione scritta relativa alla verifica compiuta sui risultati dell'anno precedente ed entro il mese di ottobre la proposta di piano di lavoro per l'anno che si avvia; tali relazioni verranno esaminate congiuntamente da responsabili della Fondazione e del Settore Istruzione.

Il pedagogista della Fondazione e il pedagogista comunale a ciò delegato concorderanno i tempi e le modalità per la verifica del “programma di attività” del successivo anno scolastico.

Il programma di attività comprende pure la distribuzione delle ore del personale educatore ed insegnante da destinare ad attività non “frontali” con i bambini. Fra queste devono essere previste le ore di aggiornamento – per un minimo di 18 per la partecipazione ad uno o più percorsi

formativi completi nei corsi organizzati dal Comune di Modena per il proprio personale; possono anche essere previste alcune ore di aggiornamento per il restante personale ausiliario su tematiche specifiche. Le spese dei corsi restano a carico del Comune, mentre il costo orario degli operatori partecipanti è a carico della Fondazione. E' pure tenuto alla frequenza dei corsi d'aggiornamento inerenti le mansioni esercitate l'eventuale personale di sostegno operante nel plesso.

Il coordinatore pedagogico della struttura è a sua volta tenuto a partecipare a momenti formativi specifici proposti dal Comune e/o dal Coordinamento pedagogico provinciale; al termine di ogni anno scolastico presenta al pedagogo comunale un'autocertificazione attestante i corsi di formazione ai quali ha preso parte.

Il programma di attività deve anche prevedere, come detto in precedenza, idonee forme di verifica dei risultati preventivati e raggiunti, utilizzando pure momenti che prevedano la partecipazione degli utenti.

Per garantire una miglior messa in rete dei servizi convenzionati con quelli pubblici e fornire spazi di confronto, riflessione e progettazione pedagogica, il responsabile pedagogico della Fondazione e il coordinatore pedagogico comunale concordano all'inizio dell'anno scolastico gli argomenti e gli opportuni momenti di incontro.

ART. 10 : ulteriori servizi.

La Fondazione, nel rispetto di leggi e regolamenti, può utilizzare l'immobile per altre attività di socializzazione, ludiche, educative, formative rivolte a bambini di età compresa nella fascia 1 - 5 anni residenti o domiciliati a Modena e loro genitori, purché tali attività non incidano in alcun modo negativamente sui servizi previsti dal presente accordo.

Il Comune si riserva la possibilità di chiedere alla Fondazione la organizzazione di ulteriori servizi, relativamente a servizi per bambini di 1-5 anni in particolare nel periodo estivo, concordandone i reciproci impegni.

ART. 11 : rette.

Per il nido e per la scuola dell'infanzia le rette massime mensili applicabili dalla Fondazione per l'anno scolastico 2017/18 sono le seguenti:

scuola d'infanzia I fascia II fascia	€ 100,00 € 167,00
nido a tempo pieno minimo massimo	€ 75,00 € 517,00
nido a tempo parziale minimo massimo	€ 70,00 € 377,00

L'attribuzione delle tariffe agli utenti avviene a cura dell'ufficio Entrate Scolastiche del Comune secondo le procedure e i limiti degli scaglioni di valore ISEE in atto negli altri nidi convenzionati e nelle scuole d'infanzia comunali.

Negli anni scolastici successivi al primo, la Fondazione ha facoltà di aumentare le rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti in misura tale da non superare il valore massimo delle tariffe degli analoghi servizi comunali, del 130% per la scuola d'infanzia, del 115% per il nido.

Per il prolungamento orario, la Fondazione non potrà applicare rette mensili superiori al 70% della tariffa mensile massima prevista per la frequenza della scuola d'infanzia.

Le tariffe si intendono onnicomprensive per i servizi minimi di cui al presente capitolato; ulteriori oneri obbligatori per gli utenti, in ragione di servizi ulteriori offerti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal RCC.

Gli utenti mensilmente devono pagare alla Fondazione entro il 25 del mese precedente, la somma fissata e comunicata dal Comune con lettera di ammissione o successiva comunicazione.

A fronte di ritardo ripetuto, mancato pagamento della retta e/o protratta mancata frequenza, la Fondazione ha diritto di dimettere d'ufficio l'utente moroso, previa comunicazione al RCC e qualora lo stesso abbia comunicato di non potersi assumere l'onere delle rette o parte di esse. La facoltà di procedere alle dimissioni diviene esecutiva per la Fondazione dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione del RCC.

Di regola nulla è dovuto dal Comune alla Fondazione per utenti in tutto o parte morosi.

Tuttavia per i soli casi di bambini ammessi dalle graduatorie pubbliche che abbiano frequentato almeno 5 giorni al mese, e i cui genitori non abbiano provveduto al regolare pagamento della retta, il Comune erogherà alla Fondazione la somma prevista quale quota integrativa della retta fino all'eventuale dimissione d'ufficio del bambino. Tali somme saranno liquidate alla Fondazione dietro presentazione di regolare fattura, emessa ai sensi del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.

Le assenze dei bambini danno diritto ad una riduzione del 25% della retta del mese corrispondente qualora il bambino non superi i 5 giorni di frequenza nell'arco di quel mese.

Analogo riduzione verrà applicata sulla quota integrativa della retta riconosciuta dal Comune Fondazione, di cui al punto 13.

Per il solo mese d'ammissione, qualora il posto venga assegnato dopo il 15° giorno del mese, la retta di frequenza – come pure la quota di contributo del Comune - deve intendersi dimezzata, indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza; analogo trattamento si applicherà nelle sostituzioni di bambini rinunciatari. In quest'ultimo caso i giorni di frequenza potenziale del sostituito e del subentrante si sommano ai fini di cui al presente articolo, riconducendo le due posizioni (quella del rinunciatario e del sostituito) ad un solo posto e non potranno in ogni caso generare una duplicazione dei contributi comunali riconosciuti su intero mese; ogni posto può determinare esclusivamente il diritto a percepire non più di un contributo intero.

Il genitore può recedere dal servizio fruito in qualunque momento comunicandolo per iscritto alla Fondazione e, per conoscenza, al RCC.

Per evitare l'addebito della quota relativa ad un dato mese, la rinuncia deve però intervenire tassativamente entro il 25 del mese precedente.

Per servizi ulteriori che la Fondazione intenda offrire, procederà a fissarne le forme di finanziamento previa comunicazione al settore Istruzione.

E' facoltà della Fondazione delegare all'impresa appaltatrice la riscossione delle rette di frequenza secondo le modalità più sopra riportate.

ART. 12 : oneri per la Fondazione.

La Fondazione provvede a fornire le strutture necessarie ai servizi di cui al presente accordo compresi gli arredi e le attrezzature, attestandone la conformità alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie ed agli standard fissati dalle specifiche regolamentazioni pubbliche in materia. Per il servizio di nido la Fondazione deve garantire il mantenimento delle condizioni strutturali ed organizzative richieste per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento; si impegna altresì al rispetto della direttiva regionale nell'accREDITAMENTO dei servizi 0-3 anni in via di emanazione. La Fondazione garantisce le opere necessarie ad assicurare la miglior rispondenza alle attuali esigenze dell'attività educativa/didattica, alle norme di sicurezza di utenti e lavoratori, migliorare la funzionalità complessiva dei servizi.

Sono altresì a carico della Fondazione tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, arredi, materiali didattici ed ogni altra spesa di gestione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo seguente.

La Fondazione si impegna a svolgere tutte le azioni atte a mantenere il riconoscimento della parità scolastica in base alla Legge n. 62/2000.

ART. 13 : oneri per il Comune.

Il Comune di Modena, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente accordo, assicura alla Fondazione, per ogni anno scolastico, quanto segue:

a) l'organizzazione ed il pagamento delle spese per i corsi di aggiornamento, ad eccezione del costo delle ore impiegate dal personale della Fondazione e/o Ditta appaltatrice;

b) eventuali fondi per sperimentazione di innovazioni didattiche;

c) per ogni utente iscritto al nido e alla scuola d'infanzia il Comune corrisponde una integrazione mensile alla retta pagata dagli utenti per l'anno scolastico 2017/18 così definita:

Nido d'infanzia:

Servizio a tempo pieno

* cifra personalizzata variabile da un minimo di € 290,30 ad un massimo di € 732,00

Servizio a tempo parziale

* cifra personalizzata variabile da un minimo di € 252,30 ad un massimo di € 559,00

I valori del contributo unitario variano in relazione al valore ISEE del nucleo familiare, sono tali da ricondurre la somma unitaria mensile della retta della famiglia e dell'integrazione ad un valore non superiore a Euro 805,00 per i posti a tempo pieno e non superiore a Euro 627,00 per i posti part-time.

Scuola d'infanzia:

* € 364,00 mensili per gli utenti che risultassero inseriti nella 1° fascia nelle scuole d'infanzia comunali;

* € 297,30 mensili per gli utenti che risultassero inseriti nella 2° fascia nelle scuole d'infanzia comunali;

f) il pagamento delle rette non pagate dagli utenti “esonerati” per condizioni di disagio economico ammessi al nido ed alla scuola d’infanzia;

g) un'integrazione del contributo unitario di cui al punto c) pari a € 45,00 mensili per quei bambini iscritti alla scuola d'infanzia cui valore ISEE sia tale da determinare l'attribuzione della tariffa ridotta nell'analogo servizio comunale;

h) la messa a disposizione del personale educativo e/o assistenziale per i bambini diversamente abili certificati dall'Ausl;

i) il pagamento delle spese di riscaldamento;

l) una somma fino a un massimo di € 8.000,00 in ragione d'anno scolastico a titolo di contributo sulle spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile 'edificio e/o per l’acquisto di arredi e attrezzature scolastiche. Le somme saranno erogate al termine dell’anno scolastico su richiesta della Fondazione a seguito di attestazione di esecuzione di opere o acquisto di arredi/attrezzature. L'erogazione della somma avverrà mediante disposizione di liquidazione a seguito della presentazione di idonea documentazione probatoria sugli interventi realizzati e le spese sostenute.

m) il riconoscimento di un **contributo economico di € 14.000,00** annui a sostegno e parziale recupero delle spese sostenute per l'ampliamento dell'immobile e la ristrutturazione interna ed esterna condotta nel periodo 2009 – 2013. Il contributo sarà erogato entro il 31 maggio di ogni anno dietro presentazione di idonea documentazione (fatture quietanzate *etc...*) comprovante l’esecuzione delle opere di ristrutturazione dell’immobile ;

n) contributi concordati per eventuali ulteriori iniziative della Fondazione.

A decorrere dal secondo anno di accordo, con cadenza annuale, si provvederà a variare il **contributo unitario riconosciuto ad integrazione della retta delle famiglie in ragione della percentuale** di aumento del costo della vita delle famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT per l'anno precedente.

Le quote ad integrazione delle rette dovute dal Comune alla Fondazione, come pure le somme per contributi di cui alle lettere l) e m), vengono pagate in 3 quote annue dietro presentazione di regolare fattura, rispettivamente per i periodi di: settembre-dicembre, gennaio-marzo e aprile-giugno. Ciascuna fattura è corredata di distinta dei bambini iscritti nel periodo di riferimento e relativo importo della retta pagata dalla famiglia. In occasione dell'ultima fattura relativa al trimestre aprile-giugno si provvederà anche a regolare eventuali conguagli derivanti dai conteggi di fine anno scolastico.

ART. 14: Ulteriori Obblighi.

Nell'erogazione del servizio, la Fondazione, oltre a quanto fissato nel presente accordo, si attiene alle indicazioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994

(principi sull'erogazione dei servizi pubblici) e a quanto disposto all'art. 2, comma 461 della L. 244/2007, anche dotandosi di una carta dei servizi; il settore Istruzione si riserva ogni potere di controllo in merito al rispetto della richiamata direttiva.

La Fondazione – o per essa l'impresa appaltatrice - tiene costantemente aggiornato presso il servizio un registro mensile sul quale riporta i giorni di presenza dei bambini iscritti sia in convenzione che gli eventuali privati; il RCC può visionare il registro o chiederne l'estrazione di copie per verificare i tassi di frequenza dei bambini.

In particolare il Settore Istruzione si riserva di somministrare agli utenti questionari relativi alla qualità del servizio offerto e di concordare con la Fondazione altre possibili forme di verifica dell'efficacia, efficienza e gradimento del servizio affidato.

La Fondazione consegna al RCC contestualmente alla firma del presente accordo la ragione sociale e i dati anagrafici e le funzioni del responsabile della privacy (in relazione al D.LGs. 196/2003), indicando la sede presso la quale saranno tali dati verranno conservati.

ART. 15 : insegnamento religioso.

Gli utenti ammessi alla scuola d'infanzia gestita dalla Fondazione sono liberi di avvalersi o meno dell'insegnamento religioso.

In caso di esplicita richiesta da parte di utenti, la Fondazione assicura almeno un'ora settimanale di insegnamento della religione cattolica in modo gratuito.

Qualora vi siano almeno 5 richiedenti un diverso insegnamento religioso, la Fondazione assicura - a proprie spese – almeno 1 ora di insegnamento in modo gratuito.

In questa parte della attività didattica, così come nel complesso delle attività, la programmazione didattica della scuola applica comunque gli “orientamenti” fissati dallo Stato per tutte le scuole d'infanzia pubbliche.

ART. 16: Partecipazione dei Genitori.

La Fondazione si impegna a garantire la massima partecipazione dei genitori alle scelte relative alla gestione del servizio, prevedendo momenti di consultazione e verifica sull'attività scelta. In particolare provvede a formare fra i genitori dei bambini ammessi al servizio un consiglio di gestione, al quale assegnare - in quanto compatibili - gli stessi poteri previsti per gli analoghi consigli dei servizi comunali e con regolamento da adottarsi entro il 31/12/2014 ne fissa le competenze. In particolare il regolamento deve prevedere anche i poteri e le modalità di esercizio di azioni di controllo e verifica sulla programmazione e svolgimento delle attività della scuola, nonché la possibilità di autogestire parte delle attività non scolastiche.

La Fondazione entro lo stesso termine, qualora non già esistente, provvede pure a dotarsi di un regolamento di funzionamento del servizio di nido e scuola d'infanzia, ove si stabiliscono le condizioni di funzionamento del servizi, modalità di fruizione per i bambini, criteri di dimissione degli utenti. Detti regolamenti devono adeguarsi per quanto possibile alle norme in vigore per i nidi comunali, e vengono concordati col RCC.

ART. 17 : controlli.

L'attività didattica della scuola d'infanzia è sottoposta alla vigilanza ed ai controlli di rito dell'autorità scolastica competente.

Ordinariamente, il RCC o dirigenti e funzionari dallo stesso delegati possono svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare alla verifica dello svolgimento del servizio, anche su segnalazione di terzi.

Il Comune provvede anche a designare una o due figure pedagogiche di riferimento per la Fondazione per il servizio di nido e di scuola d'infanzia. La Fondazione si impegna ad effettuare, per i genitori dei bambini nuovi ammessi, anche con iniziative diversificate per sezione, almeno un'assemblea di inizio di anno scolastico, in cui presenta il programma di lavoro e un'altra in sede di consuntivo a fine anno; a questa, come a qualsiasi altra si rendesse opportuna in corso d'anno, potrà partecipare il referente pedagogico comunale. Il RCC si riserva di delegare personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi dello svolgimento dei servizi. Restano ferme le competenze del servizio sanitario sul controllo di quanto di propria competenza.

Il Settore Istruzione si riserva ogni controllo, anche a carico di eventuali ditte appaltatrici dei servizi gestiti dalla Fondazione (controlli, dunque, da prevedersi in caso di appalti), per verificare il rispetto di norme di legge, regolamentari, contrattuali o poste dalla presente convenzione.

La Fondazione invia al RCC copia del bilancio preventivo annuale e del consuntivo entro 30 giorni dalla loro approvazione.

Eventuali mancanze rilevate nell'attività della Fondazione per imperizia, negligenza, imprudenza, violazione di obblighi normativi e contrattuali degli addetti - dipendenti e non - ai servizi, vengono prontamente segnalati alla direzione della Fondazione perché si adottino i provvedimenti necessari ad evitare la continuazione o il ripetersi delle mancanze, anche adottando gli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza della Fondazione o dell'appaltatore.

La Fondazione, qualora non ne sia già in possesso, si impegna a dotarsi entro il 31/12/17 di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, che andrà comunicato al RCC del Comune. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Settore Istruzione che può anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - all'art. 196 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni. Oltre ai risultati, la ditta fornisce anche la descrizione del sistema/i di controllo che intende utilizzare; il RCC può chiedere eventuali modifiche di questi sistemi, purché queste non determinino costi d'applicazione aggiuntivi per la ditta e potrà utilizzarlo anche per verifiche esterne sulla qualità del servizio.

ART. 18: Penalità.

Le violazioni a norme, regolamenti, condizioni contrattuali vengono contestate al Presidente della Fondazione da parte del RCC, dal Pedagogista comunale responsabile delle relazioni con i servizi a gestione indiretta, secondo la rispettiva competenza. Il RCC si riserva di chiedere il ripristino della regolarità, che la Fondazione deve garantire entro cinque giorni dal ricevimento dei rilievi.

In caso di infrazioni accertate, il RCC addebita alla Fondazione una sanzione di €uro 150,00 per ogni infrazione, che viene dedotta dal pagamento della fattura relativa al periodo. Dopo tre infrazioni che risultino fondate o a seguito di infrazioni di particolare gravità è facoltà del Comune risolvere il contratto con le modalità di cui al punto successivo, applicare una penalità fino a €uro 4.000,00 o, ancora, ridurre il numero dei posti convenzionati.

Sono, comunque, considerate infrazioni gravi quelle commesse da personale impegnato nei servizi offerti dolosamente e quelle da cui possano derivare danni agli utenti di detti servizi. Le sanzioni sono dedotte dal pagamento delle quote ad integrazione delle rette relative al periodo inerente la contestazione.

Art. 19: Risoluzione del contratto.

La Fondazione può ottenere la risoluzione del contratto comunicandolo al RCC, con raccomandata R.R., entro il mese di dicembre per cessare il servizio il 1° settembre dell'anno successivo.

Il Comune può a sua volta risolvere il contratto, ovvero modificare il numero di posti convenzionati, per inderogabili esigenze pubbliche, per gravi inadempienze della Fondazione o qualora il numero degli utenti a regime della struttura scenda al di sotto del 50% dei posti convenzionati. La risoluzione del contratto va comunicata da parte del RCC alla Fondazione, con raccomandata R.R., entro dicembre per risolvere il contratto dal 1° settembre successivo.

Il Comune può risolvere a suo insindacabile giudizio il contratto con preavviso di 2 mesi o applicare una penalità fino a Euro 4.000,00 per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio.

In particolare, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono causa di risoluzione le seguenti eventualità:

- a) subappalto totale o parziale della gestione del servizio, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta del RCC.
- b) gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Comune;
- c) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- d) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del RCC volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi anche di ordine generale sopravvenute nel corso della durata del contratto, regolamenti e del presente capitolato;
- e) scioglimento della Fondazione o altri casi di cessazione dell'attività da parte della stessa, ovvero cessione a terzi senza preventiva autorizzazione del Comune;
- f) cessione non autorizzata del contratto;
- g) interruzione immotivata del servizio;
- h) perdita dei requisiti strutturali e/o organizzativi per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento, o loro mancato ripristino nei termini fissati dal Comune e comunque entro 60 giorni;

Il verificarsi di situazioni che pregiudichino la salute o la sicurezza dei minori attribuisce al Comune facoltà di risolvere il contratto senza obbligo di preavviso alcuno.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla Fondazione alcun indennizzo, ed il Comune ha facoltà di esigere il risarcimento dell'eventuale danno che possa esserne derivato al committente.

ART. 20 : durata.

Il presente rinnovo ha durata pari a 2 anni scolastici, dal 01.09.2017 al 31.08.2019.

ART. 21: Controversie e spese.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Modena.

Prima di adire al giudizio ordinario si procede ad un tentativo di composizione del conflitto in via bonaria, su iniziativa del RCC .

Le eventuali spese contrattuali rimangono a carico della Fondazione.

Per il Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università

La Dirigente del Settore

Dott.sa Maria Grazia Roversi

Per la Fondazione Raisini

Il Presidente e Legale rappresentante

Francesco Giuliano



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'**

OGGETTO: NIDO E SCUOLA D'INFANZIA "RAISINI": APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO CON LA FONDAZIONE G. RAISINI DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 1721/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 04/09/2017

Sottoscritto dal Dirigente
(ROVERSI MARIA GRAZIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali

OGGETTO: NIDO E SCUOLA D'INFANZIA "RAISINI": APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO CON LA FONDAZIONE G. RAISINI DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 1721/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/09/2017

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali

OGGETTO: NIDO E SCUOLA D'INFANZIA "RAISINI": APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO CON LA FONDAZIONE G. RAISINI DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 1721/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/09/2017

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 490 del 05/09/2017

**OGGETTO : NIDO E SCUOLA D'INFANZIA "RAISINI":
APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO CON LA FONDAZIONE G.
RAISINI DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 14/09/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 03/10/2017

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**